



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 2686/2021 RGVG

Il Giudice designato (con provvedimento del Presidente di Sezione civile del 21.12.2021);

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24.03.2022;

Letto il piano del consumatore del 10/12/2021 di FARETINA Domenico e TRISORIO Carmela;

letta la relazione del 10.12.2021 dell'avv. Giuseppe Canfora (quale gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

considerato, in particolare, che, in base alla relazione dell'avv. Giuseppe Canfora, FARETINA Domenico e TRISORIO Carmela, attualmente entrambi pensionati, percepiscono complessivamente la somma pari ad euro **1.631,73** (euro 1.825,73 lordi) e, nel dettaglio: il sig. Faretina è percettore di una pensione di anzianità dell'importo mensili pari ad euro 1.018,63 al lordo della cessione volontaria di 1/5 a ItalCredi spa e, conseguentemente, lo stesso percepisce al netto euro **824,63** mensili, mentre la moglie, la sig.ra Trisorio Carmela percepisce una pensione di invalidità congiuntamente all'indennità di accompagnamento di euro **807,10** al mese, in quanto affetta da grave patologia depressiva;

considerato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi unitamente al figlio Joel (29 anni) e alla figlia Rita (22 anni);

che, dalla relazione della professionista incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad euro **1.440,76** mensili, al di sotto di quanto previsto nelle statistiche dell'ISTAT per la tipologia familiare del debitore (coppia con 2 figli) aggiornate al 9 giugno 2021 (report le spese per i consumi delle famiglie anno 2020) e, pertanto, anche al fine di consentire un minimo e decoroso sostentamento del nucleo familiare composto da 4 persone, il nucleo familiare dei ricorrenti riferisce di riuscire a vivere dignitosamente con un totale pari ad euro **1.450,00** circa mensili; pertanto, il piano prevede (per la durata complessiva di 7 anni e tre mesi dalla data di omologa



– 87 rate mensili) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi meglio indicati nel piano stesso) in 19 rate mensili dell'importo di euro 297,79; successivamente, la soddisfazione di tutti i creditori (sia privilegiati che chirografari) in eguale misura, con la messa a disposizione della complessiva somma di euro 31.798,10, con 87 rate mensili di euro 300,46 cadauna;

che, essendo le rate mensili pari ad euro 297,79 per le spese in prededuzione ed euro 300,46 per i creditori dei ricorrenti, anche nel caso in cui la pensione della sig.ra Trisorio dovesse venire a mancare a seguito di revisione, il sig. Faretina, con la propria pensione, continuerebbe ad onorare il piano del consumatore senza grossi sacrifici;

rilevato:

che la Italcresi spa all'udienza del 24.03.2022 si è opposta alla omologa del piano, così come proposto;

tanto premesso,

OSSERVA:

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), è ammissibile (ex art. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da Faretina Domenico e Trisorio Carmela dal punto di vista soggettivo; il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune; invero, come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versano nella situazione rappresentata dalla norma; poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure *lato sensu* collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*,



2021). Rilievo decisivo assume, comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n.3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 Dicembre 2020 (di conversione del decreto legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: "*1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76....*".

Quanto alla durata del piano (7 anni e 3 mesi dal soddisfo delle somme in prededuzione), va detto che a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, va detto che non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1,



Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.372012, quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'analitica valutazione dell'avv. Canfora (cfr. 'pagg. 10, 11 e 12 della relazione) circa l'impossibilità oggettiva dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via del pre-pensionamento del ricorrente e della intervenuta e non prevedibile malattia della moglie che ha comportato un aumento delle spese non preventivabile.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza, posto che, come si desume dalla relazione dell'avv. Canfora, lo stato di sovraindebitamento nonché della incapacità di adempiere le obbligazioni contratte dai ricorrenti sono da rinvenirsi, principalmente, nel pre-pensionamento del ricorrente e della intervenuta e non prevedibile malattia depressiva della moglie, con conseguenze rilevanti in punto di spese non prevedibili.

Il Gestore della Crisi ha osservato infatti che la situazione debitoria dei proponenti nasce dall'invalidità di servizio del sig. Faretina, dipendente del Ministero della Giustizia per l'espletamento dell'attività di Polizia Penitenziaria, per cui nel 2002 accede al pre-pensionamento, per poi arrivare alla pensione definitiva nel 2009. Il tutto ha comportato inevitabilmente una diminuzione degli introiti del ricorrente.



E ad aggravare la situazione dei ricorrenti si' aggiunge che la sig.ra Trisorio nel 2006 cominciava a manifestare una serie di problematiche neurologiche/psichiatriche tanto da subire un trattamento TSO presso il nosocomio di Spinazzola.

Il nucleo familiare viene esposto con l'aggravarsi delle condizioni di salute della sig.ra a numerosi ed importanti esborsi per visite mediche, visite specialistiche spese farmacologiche, così come si evince dalla relazione del Gestore della crisi.

Inoltre, non può ritenersi sussistente nei ricorrenti la colpa grave per aver posto in essere le seguenti condotte: a) nel 2012 aver fatto ricorso ad un finanziamento con la Società Agos Ducato spa per un importo pari ad euro 20.000,00 per sostenere spese nell'ambito familiare, quali quelle relative al matrimonio della primogenita Caterina; b) nel 2019 aver fatto ricorso ad un finanziamento con la ItalCredi per un importo pari ad euro 23.280,00 per sostenere le spese relative al matrimonio della secondogenita Federica.

Non emergendo, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare, qualora fosse stato pure ravvisabile un profilo di colpa in capo ai proponenti, dovrebbe reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta ma dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021).

c) In ordine alla alternativa liquidatoria.

Dalla relazione dell'OCC nominato, è emerso che, qualora i proponenti avessero optato per un piano di liquidazione del patrimonio, a stante il modesto valore economico dell'immobile valutato in euro 63.500, lo stesso non avrebbe garantito tutti i creditori una percentuale maggiore rispetto a quella proposta, posto che la vendita all'incanto in una procedura esecutiva immobiliare vede sin dall'inizio una riduzione del 25% del prezzo base dell'immobile, con probabilità di un'ulteriore ribasso del 25% qualora dovesse essere necessario un secondo tentativo di vendita; a ciò si aggiunga che le spese procedurali non sarebbero inferiori ad euro 7000,00 circa; rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendosi il pagamento del 47,76% del debito complessivo e tenuto conto della modestia dell'immobile da sottoporre ad esecuzione forzata, la proposta del piano del consumatore consente da un lato un rilevante grado di soddisfazione dei creditori e dall'altro di consentire ai coniugi in questione e ai propri familiari di svolgere una vita dignitosa, permettendo di attuare il cosiddetto "fresh start", acquisendo in tal modo un ruolo attivo nella economia.



Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *“Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*. In ordine alle spese di lite, Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Faretina Domenico, nato a Canosa di Puglia l' 11.03.1963 e da Trisorio Carmela, nata a Canosa di Puglia il 21.04.1964;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Canfora ;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- 6) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, avv. Canfora.

Trani, 25.3.2022

Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca

